

QUESITO 2)

Siamo un gruppo di ornitologi che afferiscono ad un'associazione iscritta nell'elenco della Regione Umbria delle Associazioni di Promozione Sociale (ex LR22/2004), è in possesso del codice fiscale ma non è attualmente dotata di pIVA, non ha soci lavoratori o altri lavoratori, per cui da un punto di vista fiscale non ha attualmente attività. La questione che poniamo è relativa al bando relativo all'affidamento delle stazioni di osservazione e ascolto (DD 3485 del 11/04/2018) in scadenza il prossimo 8/06/2018, per il quale chiediamo se una associazione come la nostra abbia le caratteristiche per partecipare al bando.

RISPOSTA 2)

La giurisprudenza amministrativa ha più volte considerato non rilevante, fini dell'ammissione alla procedura di evidenza pubblica, il fatto che l'associazione concorrente sia priva di partita Iva e di una posizione previdenziale, essendo determinante che il fatturato richiesto per l'ammissione alla gara sia correlato ai corrispettivi percepiti per le specifiche prestazioni oggetto dell'appalto (Tar Calabria, Catanzaro, sentenza n. 685 del 21 marzo 2018). Anche le associazioni di volontariato Onlus, ad esempio, possono partecipare alle gare pubbliche di appalto, in difetto di apposite previsioni del bando, atteso che, da un lato, l'assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica; dall'altro, le iscrizioni alla Camera di Commercio od al registro delle imprese non costituiscono requisiti indefettibili di partecipazione alle gare di appalto, a meno che le iscrizioni stesse non siano previste dalle norme di gara (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16.06.2009, n. 3897). Anche la Corte di Giustizia CE (sentenza della sez. IV, 23 dicembre 2009, C-305/08) ha ammesso che soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, possano comunque partecipare ad un appalto pubblico di servizi. La nozione d'impresa fornita a livello comunitario ha, pertanto, parametri molto ampi, che prescindono da una particolare fattispecie organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità lucrative, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività economica come quella di offerta di beni e servizi sul mercato. Parimenti, la nozione di operatore economico (e di soggetto affidatario di contratti pubblici) utilizzata dall'ordinamento comunitario è più generica ed estesa del concetto di imprenditore, in quanto individua tutti i soggetti (sia imprenditori che fornitori e prestatori di servizi) potenzialmente in grado di partecipare alle gare pubbliche ed è, conseguentemente, applicabile a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, purché svolgente

attività sussumibile in quella d'impresa, cioè di offerta sul mercato della realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Resta inteso che, in caso di eventuale aggiudicazione della gara, l'operatore economico sarà soggetto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, ivi inclusa, pertanto, la disciplina in materia di apertura della partita iva necessaria ai fini della fatturazione, come prescritto all'art. 6 del capitolato di gara.